

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti contenente amianto - art. 192 D.Lgs n. 152 del 03/04/2006 - in località " San Gregorio - su area di proprietà del Sig. Sgambato Giuseppe.

IL SINDACO

Premesso che l'art. 5°. comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale.

Visto il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati.

Visto, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto che impone il divieto generale di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo, nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee, e prevede, in caso di violazione del divieto, che si disponga con ordinanza la rimozione, l'avvio al recupero o lo smaltimento dei rifiuti e il ripristino dello stato dei luoghi.

Considerato che a seguito di sopralluogo effettuato in data 13 giugno 2014 da parte di agenti del Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Avellino e funzionari Comunali e tecnici dell'ARPAC -Dipartimento Provinciale di Avellino è stata emessa ordinanza sindacale n. 13825 del 22.07.2014 nella quale si disponeva la rimozione/ recupero dei rifiuti abbandonati, nei modi di legge, e tramite ditta specializzata ed autorizzata, alla loc. San Gregorio fondo individuato catastalmente al fgl. 9 part.IIIa 670 Catasto Terreni, in ditta Sgambato Giuseppe.

Che in data 27/10/2014 prot. 20782, il Comando di Polizia Municipale, a seguito di sopralluogo effettuato per la verifica dell'ottemperanza dell'ordinanza di cui sopra, ha comunicato alla Autorità Giudiziaria la mancata ottemperanza della stessa;

Che con nota prot. 21215 del 31.10.2014 il sig. Sgambato Giuseppe, faceva presente che per motivi di salute era stato impossibilitato a dare esecuzione all'ordinanza di cui sopra, chiedendo una proroga della stessa ed un ulteriore sopralluogo agli Enti in indirizzo;

Che a seguito di sopralluogo effettuato, di cui al Verbale n. 1497 del 26.01.2015, da parte dei tecnici ARPAC – Dipartimento Provinciale di Avellino, isp. Michele Di Vito e isp. Francesco Scala, congiuntamente al personale del Comune di Atripalda, geom. Vincenzo Caronia, responsabile del Servizio Ambiente, ed il Personale del CFS di Avellino isp. Sup. scelto Gennarelli Silvestro, ass. Ernesto D'Ambrosio e l'ag. Scelto Nigro Cinzia è emerso quanto segue:

- La scarpata, che delimita il confine con proprietà Galluccio Carmine, per una lunghezza di mt. 15 ed un dislivello di circa cm.80, dove dal precedente sopralluogo in data 22.05.2014, erano stati rinvenuti i rifiuti, risulta ripulita dalla vegetazione spontanea ivi presente. I rifiuti, all'epoca rinvenuti alla base della stessa, e che erano visibili in quanto sostenuti da listelli in legno e puntelli in ferro, allo stato risultano accumulati nei pressi della stessa area ricoperti con telo in plastica, quantizzabili in circa tre metri cubi.
- Dalla osservazione dell'attuale fronte della scarpata, emerge una stratificazione di terreno vegetale e non si osserva la presenza di ulteriori rifiuti;

Considerato che, ai sensi della normativa vigente, il proprietario dell'area oggetto di sversamento dei rifiuti dovrà provvedere:

- alle operazioni di rimozione di tutti i rifiuti ivi depositati di cui alla precedente ordinanza, previa caratterizzazione degli stessi e con l'ausilio di ditta specializzata.

- A valle della avvenuta rimozione di tutti i rifiuti, la stessa ditta ovvero il soggetto obbligato dovrà verificare attraverso adeguate indagini il non superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), nella matrice suolo.

Considerato che l'art. 192 del D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 prevede che:

chiunque violi i divieti di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area;

che il Sindaco disponga con ordinanza le operazioni necessarie per rimuovere i rifiuti abbandonati e per avviarli al recupero o allo smaltimento e che si stabilisca il termine per provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione d'ufficio in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;

che qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa.

Tutto ciò premesso.

Preso atto del verbale di sopralluogo redatto dagli agenti del Corpo Forestale e dai funzionari dell'ARPAC - Provincia di Avellino e dai funzionari dell'Ufficio Tecnico Comunale, assunto agli atti del Comune al prot. n.1497 del 26.01.2015;

Vista la situazione di fatto e di diritto riassunta in premessa e meglio esplicitata nel verbale di sopralluogo sopra menzionato.

Considerato che alla luce di quanto emerso e analizzato, l'intera area versa in condizioni di elevata precarietà ambientale sicuramente non più procrastinabile nel tempo e rappresenta un elevato rischio di inquinamento per suolo, sottosuolo e aria.

Ritenuto necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni messa in sicurezza, di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

Rilevato, altresì, che l'inizio delle operazioni di smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, dovrà essere preceduto dalla presentazione e approvazione da parte degli enti competenti di un piano di smaltimento con caratterizzazione dei rifiuti e autorizzazioni degli impianti di destino dei medesimi.

Ritenuto configurarsi le fattispecie previste dall'art. 192, comma 1 D.Lgs 152/2006, il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo.

Ritenuto, per le considerazioni su esposte, sussista la responsabilità del proprietario dell'area:

• Sgambato Giuseppe nato a Visciano (Na) il 06.05.1940 e residente in Atripalda alla c.da San Gregorio n. 25/1, **in qualità di soggetto responsabile delle grave situazione di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non.**

Visto l'art. 7 della Legge, n. 241/90, ai sensi del quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti, nel caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse di igiene pubblica) non viene comunicato l'avvio del procedimento.

Richiamati:

- il D.Lgs 267/2000
- gli artt. 192 - 255 e 256 D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

ORDINA

Ai seguenti soggetti:

• Sgambato Giuseppe nato a Visciano (Na) il 06.05.1940 e residente in Atripalda alla c.da San Gregorio n. 25/1, in qualità di proprietario dell'area,

- di provvedere urgentemente e comunque entro e non oltre il termine di **90 (novanta) giorni** dalla notifica della presente Ordinanza, alla rimozione dei rifiuti abbandonati in località San Gregorio - del Comune di Atripalda e, precisamente, di proprietà dello stesso, ricadente in catasto terreni al foglio n°

9 - *particella n. 670 - ed allo smaltimento/recupero degli stessi, nei modi di legge e tramite ditta avente le opportune autorizzazioni;*

A valle della avvenuta rimozione di tutti i rifiuti, la stessa ditta ovvero il soggetto obbligato dovrà verificare attraverso adeguate indagini il non superamento delle CSC (concentrazioni soglia di contaminazione), nella matrice suolo.

- di ripristinare lo stato dei luoghi;

- di comunicare al Comune l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo;

DISPONE

che nel caso di inottemperanza a quanto previsto dalla presente ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio in danno ai soggetti obbligati e al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione, nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255 comma 3 del D.Lgs n. 152/2006;

DEMANDA

Al Corpo Forestale dello Stato Comando Provinciale di Avellino, all'ARPAC -Dipartimento Provinciale di Avellino, al Corpo di Polizia Municipale di Atripalda, ed al Responsabile del Settore Tutela Ambiente del Comune *la vigilanza, il controllo e la verifica del rispetto della presente Ordinanza anche all'adozione dei provvedimenti di loro competenza.*

INVITA

L'ARPAC e L'ASL a trasmettere a questa Amministrazione tutti gli atti da loro posti in essere in merito ai controlli ed alle indagini effettuate in merito ad un'eventuale contaminazione;

INFORMA

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Regione Campania nel termine di 60 giorni dalla notifica oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notifica;

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata a:

• Sgambato Giuseppe nato a Visciano (Na) il 06.05.1940 e residente in Atripalda alla c.da San Gregorio n. 25/1, in qualità di proprietario dell'area, **quale soggetto responsabile delle grave situazione di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non.**

DISPONE, INFINE,

che copia del presente provvedimento venga trasmesso a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino;

- Al Corpo Forestale dello Stato Comando stazione di Avellino — Collina liguorini , 1- 83100 Avellino;

- Al Comando della Polizia Municipale;

- All'ARPAC - Dipartimento Provinciale Avellino - via Circumvallazione 162 – 93100 Avellino;

- All'ASL AV U.O. Igiene e Sanità Pubblica Via Circumvallazione, 77 - 83100 Avellino;

- Al Responsabile del Settore Ambiente del Comune.

che copia del presente provvedimento venga affisso a:

- Albo Pretorio del Comune;

- Sito internet del Comune.

Atripalda lì 27.01.2015



Il Sindaco
Avv. Paolo Spagnuolo